



COMUNE DI CASTEL IVANO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO
DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DI RIPRESA VIDEO E DI IMMAGINI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 d.d. 25.02.2019

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Norme di riferimento
- Art. 3 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali
- Art. 4 – Definizioni
- Art. 5 – Finalità

CAPO II

SOGGETTI

- Art. 6 – Titolare
- Art. 7 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza
- Art. 8 – Responsabili del trattamento dei dati personali
- Art. 9 – Incaricati al trattamento dei dati personali
- Art. 10 – Responsabile della Protezione dei dati
- Art. 11 – Soggetti esterni

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 13 – Conservazione dei dati personali
- Art. 14 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali
- Art. 15 – Informativa
- Art. 16 – Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati
- Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati personali
- Art. 18 – Diritti dell'interessato

CAPO IV

MISURE DI SICUREZZA

- Art. 19 – Sicurezza dei dati personali
- Art. 20 – Accesso alle centrali di controllo
- Art. 21 – Accesso agli impianti e credenziali

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 22 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 – Compiti della Giunta comunale
- Art. 24 – Abrogazione

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Le immagini e le videoriprese qualora rendano possibile l'identificazione diretta o indiretta di persone, costituiscono dati personali. La ripresa di videosorveglianza, le immagini e i video raccolti con dispositivi in uso alla Pubblica Amministrazione comportano un trattamento di dati personali ed incidono sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento disciplina e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Castel Ivano nel territorio comunale, si svolga nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 Norme di riferimento

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come da ultimo modificato con Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- DPR n. 15 del 15/01/2018 "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza del 8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010).

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "RGPD", il Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679;
- b) per "sistema di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa video o di immagine, di lettura targa, fisse o mobili, composte da una o più telecamere, o comunque da sistemi in grado di riprendere e registrare video, immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 5 del presente regolamento;
- c) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza;
- d) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od

- interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione; profilazione; pseudonimizzazione; ogni altra operazione applicata a dati personali;
- e) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante sistemi di videosorveglianza;
 - f) per “dati di localizzazione”, qualunque informazione riguardante ubicazione, GPS, GSM, altro;
 - g) Per “Titolare del trattamento”, l'autorità pubblica—che singolarmente o insieme ad altri determina finalità e mezzi del trattamento di dati personali;
 - h) per “Designato del trattamento” il Dirigente/Responsabile P.O., cui sono affidati dal Titolare specifici compiti e funzioni connessi al trattamento;
 - i) per “incaricato” il dipendente della struttura organizzativa del Comune o del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino, incaricato dal “Designato del trattamento” per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento.
 - j) Per “RPD”, il Responsabile per la protezione dati – il dipendente della struttura organizzativa del Comune, il professionista privato o impresa esterna, incaricati dal Titolare.
 - k) per “responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
 - l) per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
 - m) per “Registri”, o Registri delle attività di trattamento elenchi dei trattamenti in forma cartacea o telematica tenuti dal Titolare e dal Designato al trattamento secondo le rispettive competenze.
 - n) Per” DPIA - Data Protection Impact Assessment” - la “Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è una procedura finalizzata a descrivere il trattamento, valutarne necessità e proporzionalità, e facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali.
 - o) Per “Garante Privacy”, il Garante per la protezione dei dati personali istituito dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 765, quale autorità amministrativa pubblica di controllo indipendente.
 - p) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - q) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - r) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - s) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4

Principi applicabili al trattamento di dati personali

La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali previsti dall'art. 5 RGDP e, in particolare:

Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD.

La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od

opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il “bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”

Art. 5 **Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Castel Ivano.

2. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, dal Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dalla Legge regionale 19 luglio 1992, n. 5, dalla Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Castel Ivano e successive modificazioni e integrazioni. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

3. Nella richiamata cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, il sistema di videosorveglianza del Comune di Castel Ivano, è preminentemente rivolto a garantire la sicurezza urbana che, l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il “*bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.*” La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le Forze dell'Ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza.

4. In attuazione del principio di necessità, i sistemi di videosorveglianza ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte

mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

5. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è finalizzato altresì a:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- b) prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora risultino difficili o inefficaci l'attuazione di altre misure;
- c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) monitorare i flussi di traffico.
- f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- g) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni penali o amministrative anche in danno agli agenti del Corpo di Polizia Locale;
- j) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;

k) di accertare violazioni alle norme del Codice della Strada ai sensi dell'art. 201 comma 1-bis lettere e), f), g), g-bis) del D. Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e ss.mm., in conformità a quanto disposto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza del 8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010) che richiama altresì la prassi ed il quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada,

6. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino, della Questura di Trento e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento costituisce inoltre strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

7. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, i sistemi di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

8. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

9. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II SOGGETTI

Art. 6 Titolare

1. Il Comune di Castel Ivano è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;

- c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7

Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza urbana

1. Con atto di nomina dal Sindaco, sono designati uno o più responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con contratto o altro atto giuridico equipollente secondo la normativa nazionale, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile.
2. Il/i responsabile/i individuati dal Sindaco responsabile/i della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
 - a) gestiscono la manutenzione degli impianti di videosorveglianza urbana;
 - b) assegnano e custodiscono le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 8

Designati del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino ed il responsabile del Servizio tecnico competente, o i diversi soggetti individuati con atto di nomina dal Sindaco, sono nominati quali designati del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto di nomina nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.
2. I **Designati** effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
3. I **Designati** effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Il **Designati** del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) collaborano con il Segretario generale per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
 - b) custodiscono le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;
 - c) assicurano che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - d) garantiscono la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato del trattamento con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
 - g) vigilano sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Art. 9

Incaricati al trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, possono nominare incaricati al trattamento per specifiche attività di trattamento nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile primario in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui al

presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

2. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ed eventualmente agli altri servizi comunali che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

4. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

5. In particolare, gli incaricati devono:

a) per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;

b) conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;

c) mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;

d) custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

e) evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;

f) mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;

g) conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;

h) fornire al Designato del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

6. Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile.

7. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 10

Responsabile della Protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento nomina un Responsabile della protezione dei dati in ossequio all'art. 37 del RGPD.

2. Il Responsabile per la protezione dei dati adempie alle proprie funzioni in piena autonomia, indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse.

3. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

d) cooperare con l'autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Art. 11 **Soggetti esterni**

1. Il Comune di Castel Ivano per l'efficienza e la manutenzione degli impianti e dei dispositivi, può avvalersi della collaborazione di ditte esterne specializzate.

2. Il Comune di Castel Ivano potrà affidare ad una ditta specializzata, previa stipula di apposito accordo/contratto/convenzione, la raccolta, la custodia, la conservazione e gli adempimenti conseguenti e/o relativi ai filmati, ai fotogrammi e ai metadati registrati, anche eventualmente in "cloud computing".

3. Il legale rappresentante della ditta sarà nominato responsabile del trattamento dati e/o qualora necessario amministratore di sistema, con specifico atto indicante le precise istruzioni e prescrizioni per garantire la tutela della privacy e limitare l'accesso alle effettive necessità.

CAPO III **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Art. 12 **Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) esatti e, se necessario, aggiornati;

c) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

e) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento, con riprese video/immagini effettuate con dispositivi di videosorveglianza stradali per la lettura delle targhe, con la raccolta di video e/o immagini da dispositivi installati in modalità permanente, e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con le finalità previste;

f) raccolti attraverso dispositivi di videosorveglianza mobili di lettura targhe;

g) raccolti attraverso dispositivi di videosorveglianza autonomi che possono essere anche non direttamente collegati alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino e posizionati nei punti ritenuti "sensibili" di volta in volta individuati, che memorizzano i filmati e i fotogrammi su supporti di memorizzazione integrati;

h) raccolti attraverso telecamere portatili "body-cam", indossate dagli agenti del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino, o "dash cam" installate a bordo di veicoli di servizio del Corpo di Polizia Locale, attivate, in conformità alle indicazioni dettate dal Garante per la Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, esclusivamente qualora si dovessero verificare situazioni che possano mettere a repentaglio la sicurezza dell'agente operante o di altri soggetti. Le immagini registrate saranno conservate e messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria quale elemento di prova;

i) i dati personali sono ripresi attraverso dispositivi fissi e mobili di videosorveglianza installati dal Comune di Castel Ivano nei siti elencati in appositi "Disciplinari per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza".

2. I sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non

sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comune di Castel Ivano, del Corpo di Polizia Locale e, qualora appositi patti- accordi lo prevedano, delle Forze dell'Ordine. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

4. I filmati e i fotogrammi potranno essere visionati anche attraverso dispositivi mobili in dotazione al personale della Polizia Locale o altro personale appositamente individuato con atto di nomina scritto, con modalità tali da consentire il rispetto della normativa vigente ed utilizzati da operatori incaricati per le finalità previste.

Art. 13

Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

2. I video e i fotogrammi sono custoditi in appositi server di registrazione ubicati nei luoghi previsti dagli articoli precedenti oppure in idonei supporti "cloud storage".

3. La piattaforma di registrazione sarà configurata in modo tale da impedire l'accesso non autorizzato, la rimozione e/o la cancellazione accidentale dei dati registrati.

4. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica e formale richiesta scritta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

5. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 14

Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici e per le finalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.

2. E' fatto salvo l'utilizzo di "body-cam" da parte degli agenti del Corpo di Polizia Locale chiamati ad intervenire presso private dimore per attività di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e salute pubblica.

Art. 15

Informativa

1. Il Comune di Castel Ivano rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza e foto-sorveglianza tramite le seguenti forme di informativa:

a) pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e di altra documentazione relative alle zone videosorvegliate e foto-sorvegliate;

b) installazione di apposita segnaletica permanente contenente l'informativa minima nelle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere, riportate in *fac-simile* nell'allegato n. 1 e n. 2 al presente regolamento, di cui al già richiamato Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali del 08/04/2010. Sono fatti salvi i casi di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

c) informativa contenente gli elementi di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici o telematici.

2. Il Comune di Castel Ivano rende noto agli interessati il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli

contenenti l'informativa minima previsti dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

3. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, o nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

4. La predetta segnaletica, dovrà far rinvio al presente Regolamento reso disponibile e facilmente consultabile.

5. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

6. L'Ente, nella persona del Titolare del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo

Art. 16

Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

2. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 17

Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

Art. 18

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;

b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;

c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato.

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

a) il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;

b) l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;

c) gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;

d) l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;

e) l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;

f) eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

4. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

Art. 19 *Sicurezza dei dati personali*

1. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

2. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

3. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto delle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 13, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le

necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;

e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).

4. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 20

Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, presso le centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comune di Castel Ivano e del Corpo di Polizia Locale.

2. L'accesso alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comune di Castel Ivano e del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino è consentito al titolare, ai Designati ed agli incaricati.

3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comune di Castel Ivano individuati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

4. L'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

5. I Designati impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 21

Accesso ai sistemi di videosorveglianza e credenziali

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno delle sedi del Comune di Castel Ivano, del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino e, qualora appositi patti- accordi lo prevedano, della Questura di Trento e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento, in edifici costantemente presidiati o dotati di allarme. L'accesso può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

2. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

3. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

a) al Titolare, al Designati ed agli incaricati del trattamento;

b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);

c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);

d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

4. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 22 *Tutela amministrativa e giurisdizionale*

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è il responsabile del trattamento dei dati personali.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 *Compiti della Giunta comunale*

1. La Giunta comunale, sulla base del presente regolamento, adotta e provvede all'aggiornamento di appositi disciplinari per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 24 *Abrogazione*

Il presente Regolamento abroga il "Regolamento comunale per l'attività di videosorveglianza" attualmente vigente.